



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 369 DEL 02/04/2026

OGGETTO: **VIA CHIARAVAGNA**

**TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL TRANSITO A
SEGUITO DELLE RISULTANZE DI ISPEZIONE SU VIADOTTO**

IL DIRIGENTE

Premesso che la Direzione di Area Programmazione e attuazione Opere Pubbliche - Strade, ha presentato richiesta, PG 141834/2026 del 20/03/2026, di emissione ordinanza di traffico, per la modifica della regolamentazione della disciplina della viabilità nella via in oggetto, nel territorio del Municipio VI – ponente, a seguito delle risultanze relative alle ispezioni eseguite su viadotto lungo il torrente Chiaravagna, nell'ambito dell'Accordo Quadro relativo all'esecuzione del servizio integrato di architettura e ingegneria;

Atteso che, ai sensi delle vigenti linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, sono emerse criticità strutturali tali da rendere necessarie delle modifiche alla viabilità del viadotto in oggetto, imponendo l'inibizione al transito veicolare delle fasce laterali per tutta la lunghezza del ponte, per una larghezza di almeno 1.10m per parte come illustrato nello schema planimetrico allegato;

Valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica;

Ritenuto quindi di provvedere alla stesura di un provvedimento normativamente coerente con quanto postulato dall'art. 6 c. 4 lett. a) e b) adottato ai sensi dell'art. 7 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 285/1992, ovvero:

L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza...omissis...

- disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte

o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

- stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade...omissis...;

Visti inoltre

- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto del Comune di Genova, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;

ORDINA

Premesso che la Direzione di Area Programmazione e attuazione Opere Pubbliche - Strade, ha presentato richiesta, PG 141834/2026 del 20/03/2026, di emissione ordinanza di traffico, per la modifica della regolamentazione della disciplina della viabilità nella via in oggetto, nel territorio del Municipio VI – ponente, a seguito delle risultanze relative alle ispezioni eseguite su viadotto lungo il torrente Chiaravagna, nell'ambito dell'Accordo Quadro relativo all'esecuzione del servizio integrato di architettura e ingegneria;

Atteso che, ai sensi delle vigenti linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, sono emerse criticità strutturali tali da rendere necessarie delle modifiche alla viabilità del viadotto in oggetto, imponendo l'inibizione al transito veicolare delle fasce laterali per tutta la lunghezza del ponte, per una larghezza di almeno 1.10m per parte come illustrato nello schema planimetrico allegato;

Valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica;

Ritenuto quindi di provvedere alla stesura di un provvedimento normativamente coerente con quanto postulato dall'art. 6 c. 4 lett. a) e b) adottato ai sensi dell'art. 7 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 285/1992, ovvero:

L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza...omissis...

- disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze

della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade...omissis...;

Visti inoltre

- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto del Comune di Genova, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



ex fabbrica Basita

RESTRINGIMENTO LATERALE
DELLA CARREGGIATA DI
ALMENO 1.10m PER LATO
PER TUTTA LA LUNGHEZZA
DEL PONTE

LARGHEZZA IMPALCATO 5m
LARGHEZZA RESIDUA DOPO
RESTRINGIMENTO 2.80m